

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA – SEZ. 1° BIS
RICORSO R.G. N. 6337/2022
MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse del Sottotenente di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri: **Giovanna Roberta MELONI**, nata ad Olbia (SS) il 15 aprile 1986, codice fiscale MLNGNN86D55G015D, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli (C.F.: PRNGNN63C11Z114I - PEC avvgiovannicarloparente@puntopec.it) e Stefano Monti (C.F.: MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org) (FAX: 06.42004726) e domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81, in virtù di procura acclusa al presente atto

C O N T R O

- il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

Ten. **CANO' Emanuela**, nata a Napoli il 16.10.1994, residente a San Giustino (PG) Via della Stazione, n. 87;

Ten. **CIPRIANO Elvira**, nata a Genova il 2.8.1995, residente a Latina, Via Appio Claudio Cieco, n. 15 bis

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria finale di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 (tredici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri (pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25, del 29 marzo 2022) di cui alla determinazione del Ministero della

Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2022 0470815, datata 17.8.2022 (**all.to 1**), ma pubblicata sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri il 14.11.2022 (**all.to 2**), nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E/O REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

dell'art. 665, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, rispettivamente, per violazione degli artt. 1,3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione, nonché della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, dell'art. 3 del TUE, dell'art. 10, TFUE e dell'art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

F A T T O

La ricorrente, premesso di essere una giovane Sottotenente di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri impiegata presso il Reparto CC Investigazioni Scientifiche di Parma, presentava ricorso presso codesto Ecc.mo T.A.R. allorché non riusciva a partecipare, per il ritenuto superamento dei limiti di età, al concorso per titoli ed esami, per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2022, specialità investigazioni scientifiche - chimica, peraltro con riserva di posti agli appartenenti alle forze di completamento che avessero espletato “servizio senza demerito”.

Si avvedeva, infatti, che l'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, prevedeva la possibilità di partecipare al concorso per i cittadini italiani che non avessero superato il giorno di compimento del: “2) *trentaquattresimo*”

anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle forze di completamento”.

Lamentava l'illogica discriminazione perpetrata a mezzo della propria esclusione, **considerando peraltro** l'estensione del limite di età fino agli **anni quarantacinque** prevista dal precedente punto 1) della *lex specialis per i militari dell'Arma dei Carabinieri*, se “*con cinque anni di servizio e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»*”.

Nell'attesa della definizione del ricorso è stata approvata la graduatoria concorsuale che ella intende impugnare, peraltro alla luce della recentissima sentenza del 17.11.2022 della **Corte di giustizia dell'Unione Europea - Settima Sezione** – concernente la Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l'assunzione dei Commissari della Polizia di Stato (**all.to 3**).

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, PARAGRAFO 2, 4, PARAGRAFO 1, E 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, DEL 27 NOVEMBRE 2000. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2000, DELL'ART. 3 DEL TUE, DELL'ART. 10, TFUE E DELL'ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

Le censure che seguono non possono che ricalcare quelle mosse con il ricorso introduttivo avverso il bando di concorso che, in pedissequa applicazione delle gravate disposizioni di legge, ha precluso la partecipazione concorsuale della ricorrente.

Ed infatti, qualora non vi fosse stato l'irragionevole limite di età, Ella avrebbe potuto concorrere con possibilità di collocarsi nella graduatoria conclusiva della selezione, anche solo quale idonea non vincitrice, per confidare in un futuro scorrimento.

Come esposto con il ricorso introduttivo, in ambito europeo la giurisprudenza si è mostrata orientata nel considerare come discriminante ogni normativa nazionale che condizioni l'accesso a posti di impiego pubblico in base al requisito dell'età, **ove ciò non sia giustificato da reali necessità** (*“il principio di non discriminazione in base all'età, che deve essere considerato un **principio generale del diritto dell'Unione** e cui la direttiva 2000/78 dà espressione concreta in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”* - sentenze Küçükdeveci, C-555/07, EU:C:2010.21, punto 21, nonché Prigge e a., C-447/09, EU:C:2011:573, punto 38).

Con la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2000/78/CE, del 27.11.2000, si è inteso pertanto tracciare un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. (sentenze Hütter, C-88/08, EU:C:2009:381, punto 33, e Georgiev, C-250/09 e C-268/09, EU:C:2010:699, punto 26)”.

In tale ambito, la notoria sentenza della Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, 13 novembre 2014, causa C-416/13, concernente l'impugnativa di un bando di concorso indetto dal Comune di Oviedo (Spagna) contenente

il requisito per cui i candidati ai posti di agenti della **polizia locale** non potevano avere un'età superiore ai **30 anni**, è stata posta alla base di numerosi ricorsi giurisdizionali amministrativi che lamentavano la sussistenza dei limiti anagrafici in parola per l'accesso ai ruoli delle FF.AA., dei Corpi di Polizia e dell'Arma dei Carabinieri.

Nelle ipotesi in cui *“le condizioni fisiche adeguate allo svolgimento delle funzioni fossero assicurate tramite le corrispondenti prove fisiche imposte dal bando di concorso”* o, ad esempio, allorché fosse previsto che *“prima di entrare in servizio, i candidati vincitori di tale concorso devono effettuare un periodo di «formazione selettiva»”,* si è quindi sostenuto che i limiti di età non dovessero intendersi strettamente giustificati (in un contesto normativo, peraltro, dove le cd “Leggi Bassanini” li hanno abrogati per l'accesso agli impieghi pubblici).

La giurisprudenza amministrativa, anche di codesto Ecc.mo T.A.R., dopo alcuni tentennamenti iniziali, ha tuttavia talvolta ritenuto i contestati limiti anagrafici “proporzionali e ragionevoli con riferimento allo svolgimento delle particolari funzioni connesse alle attività dell'Arma dei Carabinieri, né violativi delle norme comunitarie”, soprattutto con riferimento ai ruoli iniziali e/o della truppa, demandati a funzioni essenzialmente operative.

Di recente, tuttavia, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 3272/2021 ha rimeditato la questione, disponendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della C.E. per valutare “se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali

dell'Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato".

Ed è proprio da tale rinvio che è scaturita la sentenza del 17.11.2022 della Corte di Giustizia (cfr. all.to 3) che ha confermato appieno le perplessità del Consiglio di Stato sulla ragionevolezza dei limiti di età concernenti un ruolo apicale, quale quello dei Commissari, senz'altro parificabile a quello degli Ufficiali, peraltro di un ruolo "poco operativo", quale quello "tecnico logistico".

Pur demandando al Consiglio di Stato alcune valutazioni, la Corte di Giustizia ha ribadito importanti principi che possono trovare applicazione anche nell'odierna fattispecie:

"52... Il fatto che, dopo aver superato un concorso, si possa esigere che taluni commissari, in funzione delle caratteristiche specifiche del lavoro al quale saranno concretamente assegnati, possiedano capacità fisiche particolari potrebbe certamente essere preso in considerazione ai fini della selezione della persona destinata ad occupare tale posto, ma non può giustificare la fissazione di un limite di età per la partecipazione a un concorso di portata generale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

62. Peraltro, ai fini dell'analisi della proporzionalità della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, è parimenti pertinente la circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, che la prova fisica eliminatória prevista

nell'ambito del concorso in esame possa costituire una misura adeguata e meno restrittiva rispetto alla fissazione del limite massimo di età a 30 anni.

66. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio verificare anche, alla luce del fascicolo di cui dispone o di eventuali informazioni che potrebbe ottenere presso le autorità nazionali, se un eventuale ripristino di una piramide delle età soddisfacente nell'ambito della Polizia di Stato possa giustificare il limite di età di cui trattasi nel procedimento principale. Ciò premesso, da un lato, esso dovrà prendere in considerazione l'età media del personale **interessato dal concorso** di cui trattasi, vale a dire i commissari della Polizia di Stato, e non quella di tutto il personale della Polizia di Stato. D'altro lato, **una siffatta verifica sarà pertinente solo nei limiti in cui detto giudice constati che le funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale da tali commissari di polizia richiedono il possesso di capacità fisiche particolari, che giustificano la necessità di una tale ricalibratura della piramide delle età.**

67. In assenza di una siffatta necessità, la previsione di una prova fisica eliminatória nell'ambito del concorso in esame costituirebbe effettivamente una misura adeguata e meno restrittiva rispetto alla fissazione di un limite massimo di età a 30 anni come quello previsto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

68. Inoltre, secondo il medesimo giudice, il fatto che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 preveda una **riserva di posti agli agenti già in servizio** che non abbiano più di 40 anni consente di affermare che **il raggiungimento di tale età alla data di iscrizione al concorso non sia incompatibile** con l'esercizio delle funzioni di commissario di polizia e, di conseguenza, che il limite di età di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe sproporzionato. Nella stessa ottica, VT sottolinea che tale limite di età è aumentato fino

a tre anni per i candidati che hanno prestato servizio militare, soppresso per il personale della Polizia di Stato e fissato a 35 anni per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

70. Ciò posto, l'esistenza di tale deroga nonché di quelle avanzate da VT **corroborata il carattere sproporzionato del limite di età** di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, una normativa è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C-795/19, EU:C:2021:606, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)".

ooo

Pur riferendosi al diverso ruolo dei *Commissari della Polizia di Stato*, la pronuncia offre interessantissimi spunti utili alla odierna fattispecie.

Ed infatti, anche nel caso della ricorrente:

- il bando di concorso per allievi ufficiali prevede apposite **prove di efficienza fisica** (cfr. art. 10 del bando impugnato) quali soglie di sbarramento per il superamento della selezione;
- è previsto un successivo **corso formativo** (cfr. art. 16 del bando), al cui superamento è devoluta la nomina nella carriera iniziale del ruolo degli ufficiali;
- una volta in servizio, non sussistono all'interno dell'Arma dei Carabinieri differenziazioni in base all'età. **Il trentaseienne espleta le stesse mansioni del ventiduenne;**
- numerosi militari **alla soglia di quarantacinque anni**, provenienti dai diversi ruoli dell'Arma dei Carabinieri, saranno comunque immessi in servizio;

- un ingresso all'età di **anni trentasei** assicura un ammontare di anni di servizio attivo ampiamente sufficiente per conseguire il trattamento pensionistico.

Ma soprattutto, il concorso in parola concerne un ruolo “direttivo” e non “operativo”, in quanto, come per i Commissari della Polizia, gli Ufficiali sono all'apice della catena gerarchica dell'Arma dei Carabinieri.

Viepiù trattasi di un ruolo tecnico, destinato a mansioni esclusivamente d'ufficio, per la *formazione specialistica* appositamente richiesta ai partecipanti dalle previsioni concorsuali.

Non solo.

Lo scrutinio di ragionevolezza cui è chiamato codesto Ecc.mo T.A.R. non può non tenere conto che oggi non si consente alla ricorrente, dottore chimico in servizio presso il R.I.S. di Parma con assai lusinghieri risultati, di stabilizzare la propria attività precaria solo per avere un'età anagrafica di anni trentasei allorché si consente, invece, ad un militare dell'Arma, solo perché in servizio da almeno cinque anni e con valutazioni caratteristiche “eccellenti” nell'ultimo biennio, di partecipare entro il limite di anni quarantacinque (ben undici anni di differenza rispetto ai militari delle forze di completamento!) senza, in ipotesi, avere alcuna pregressa esperienza nel futuro settore di impiego.

La ricorrente, già formata nelle peculiari mansioni di investigazione scientifica così richieste in un Reparto all'avanguardia come il R.I.S. di Parma, è costretta a non concorrere per una **apodittica discriminazione**

basata sull'età, a fronte di personale in ipotesi meno formato e ben più anziano.

Per quanto detto, non potrà non apprezzarsi la contrarietà della normativa italiana e del pedissequo bando concorsuale nel raffronto con le disposizioni comunitarie.

La limitazione della partecipazione concorsuale subita dalla ricorrente, appena trentaseienne e ben più giovane dei colleghi infraquarantacinquenni appare, pertanto, discriminatoria e violativa della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, dell'art. 3 del TUE, dell'art. 10, TFUE e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Del resto, il Consiglio di Stato – Sez. II - è già intervenuto con la recente sentenza n. 1789/2022 a cassare il decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. 64/1D, del 24 febbraio 2016, di indizione del concorso per titoli ed esami per un posto di Maggiore, Direttore della Banda musicale dell'Esercito che, in pedissequa applicazione dell'art. 944 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, prevedeva un limite massimo di età di anni 40.

Nell'occasione, il Supremo Collegio ha rilevato che *“si tratta, quindi, di una particolare procedura di reclutamento, aperta all'esterno, per l'accesso ad un grado elevato della scala gerarchica militare, che normalmente si raggiunge dopo un consistente periodo di servizio da ufficiale, **con mansioni quindi, di carattere direttivo, che già in astratto non comportano le particolari esigenze che giustifichino il limite di età** (cfr. Sez. IV, ord. n. 3272 del 2021 sopra citata che si riferisce alle funzioni direttive del Commissario di Polizia)”*.

Ed inoltre, sempre nella summenzionata fattispecie, il Consiglio di Stato ha valorizzato l'assenza del limite di età per il Maestro direttore di banda (e quindi l'ingiustificata disparità di trattamento): “in relazione a tale differente regime di deroga, che esclude il limite di età per gli orchestrali in servizio della stessa banda dell'Esercito, che concorrano per una parte superiore o per il ruolo di vice direttore, *non si comprende la ratio delle diversa e più ristretta disciplina della deroga al limite di età di 40 anni, prevista per l'accesso alla qualifica di Direttore*”, statuendo che “*l'art. 944 del D.P.R. 90/2010, non contemperando il limite di età di 40 anni, con apposite ragionevoli deroghe ed elevazioni, comporta una **ingiustificata discriminazione per l'età**, in contrasto, quindi, con la disciplina della Direttiva 78/2010, da cui consegue la disapplicazione della disciplina incompatibile con quella europea e la illegittimità del bando*”.

2. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 665, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 66/2010, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,3, 4, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLE TRATTAMENTO DISPARITARIO RISPETTO AI COLLEGHI IN SERVIZIO PERMANENTE NELL'ARMA DEI CARABINIERI, I CUI REQUISITI DI ACCESSO AL RUOLO DEGLI UFFICIALI SONO STABILITI DALL'ART. 664, COMMA 1, LETTERA B), DEL MEDESIMO CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

Sotto il profilo dell'ordinamento italiano, le disposizioni dell'art. 665, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010 appaiono violare gli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, le gravate disposizioni del bando ricalcano il summenzionato art. 665, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, prevedente che *“Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale e del ruolo tecnico”*.

Risulta palmare, pertanto, l'illogico trattamento disparitario rispetto ai colleghi già in servizio permanente nei diversi ruoli dell'Arma, per i quali i requisiti di partecipazione ai concorsi per Ufficiali del Ruolo Tecnico sono così disciplinati dall'art. 664, comma 1, lettera b, dello stesso D.Lgs. n. 66/2010: *“il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: (...) b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) che non hanno superato il ((quarantacinquesimo)) anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso”*.

ooo

Come noto, al cospetto dell'ordinamento nazionale il vaglio di costituzionalità delle summenzionate norme assume altresì i contorni della **disparità di trattamento**, quale espressione del **principio di uguaglianza**, che trova suggello nell'art. 3 della Costituzione ed

estrinsecazione nell'art. 97, che garantisce *l'imparzialità* della Pubblica Amministrazione.

Le norme in parola, inoltre, sembrano pregiudicare i ricorrenti nel proprio diritto al lavoro, come consacrato negli articoli 1, 4, 35 e 51, comma 1, della Carta Costituzionale.

Ed infatti, nella fattispecie appare violato il principio desumibile dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, *“sia sotto il profilo della clausola generale di ragionevolezza per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni uguali, sia sotto quello più specifico dell'imparzialità, intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata”*.

Ciò in quanto la normativa in parola:

1. assoggetta la ricorrente a requisiti concorsuali *diversi* da quelli richiesti agli ispettori e sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma, sia ignorando la specifica competenza e professionalità che possono avere acquisito gli appartenenti alle forze di completamento, sia le specifiche esigenze di stabilizzazione nutrite a maggior ragione da chi è impiegato per anni in un ruolo “precario” con contratto a termine;

2. consente l'arruolamento, sulla base del solo requisito dell'età, di **personale astrattamente meno meritevole** solo perché in possesso di un requisito anagrafico considerato più favorevole, peraltro privilegiando acriticamente (ed illogicamente) il personale già in servizio che, pur in possesso del richiesto titolo specialistico di studio, può essere stato deputato a mansioni per nulla confacenti a quelle messe a concorso. Non si comprende, infatti, perché il “carabiniere” quarantaquattrenne in s.p.e. possa prevalere sotto il profilo anagrafico rispetto al carabiniere

trentaseienne in nei ruoli di complemento o del completamento.

Ebbene, ai fini del giudizio di legittimità, come insegnato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 190/2005) occorre verificare la “congruità” della legge nazionale in relazione allo scopo di interesse pubblico perseguito; nonché valutare **il bilanciamento operato dal legislatore con il diritto del singolo individuo costituzionalmente protetto.**

Il tutto considerando che il concorso pubblico trova la sua disciplina costituzionale nell’art. 97, co. 3 Cost., secondo cui agli *“impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*; nell’art. 51, co. 1 Cost. *“tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, principio questo esteso a tutti i cittadini dell’U.E dal D.lgs. n. 29/2003 e dal Dlg. n. 165/2001 entro i limiti stabiliti dalle norme del Trattato istitutivo della comunità europea.

Pertanto, la ricorrente non può che dedurre, in aggiunta alle già sollevate censure, anche l’illegittimità costituzionale del l’art. 665, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010, per violazione:

a) dell’art. 3 Cost., in quanto la norma sottopone ingiustificatamente ad un trattamento diverso il cittadino e discrimina irragionevolmente il personale già interno all’Arma a seconda del ruolo cui appartiene (precario o in servizio permanente);

b) dell’art. 97 Cost., in quanto **l’imparzialità e il buon andamento** della P.A., vanno assicurati *“mediante un’azione amministrativa **che risulti equanime nei confronti di tutti gli amministrati,***

c) degli art.1, 4 e 35 Cost., che con norme programmatiche ma direttamente significative sul piano ermeneutico, sono rivolte a rendere

effettivo il diritto al lavoro in tutte le sue diverse forme, compresa quella di scelta del tipo di lavoro, scelta che finisce per essere condizionata da incomprensibili opzioni del Legislatore.

ooo

Le illegittime preclusioni alla partecipazione della ricorrente alla summenzionata procedura concorsuale finiscono per riverberarsi sulla graduatoria conclusiva, viziandola per illegittimità derivata.

Ed infatti, se la D.ssa MELONI avesse avuto modo di partecipare avrebbe potuto vedere il proprio nominativo incluso nella graduatoria che oggi si impugna e che è illegittima proprio in quanto non lo contiene, anche solo tra gli idonei non vincitori, al fine di confidare in un futuro scorrimento.

E' pertanto necessario un intervento giurisprudenziale che riesca, attraverso canali interpretativi e/o demolitori, a rendere Giustizia alla ricorrente, alla quale è irragionevolmente preclusa una importante chance di vita e di lavoro

P.Q.M.

“Piaccia all’Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare i provvedimenti impugnati oltre ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso”.

Con remissione, qualora occorra, dell’impugnata disposizione di cui all’art. 665, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o alla Corte costituzionale (per la doppia pregiudizialità, cfr. sentenze 21 febbraio 2019 n.20 e 21 marzo 2019 n.63 della C. Cost.).

Con riserva di meglio articolare e dedurre, anche mediante proposizione di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e soggiace ad un contributo unificato di €. 325,00.

Roma, 13.12.2022

Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli Avv. Stefano Monti